

Imposta di registro

La distribuzione del residuo fondo di sovrapprezzo azionario non costituisce «assegnazione» tassabile

CASSAZIONE, Sez. tributaria, 23 giugno 2006 (21 aprile 2006), n. 14676

Pres. Cristarella Orestano - Rel. Magno

Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Restituzione di attività ai soci mediante rimborso del sovrapprezzo azionario - Qualificazione dell'operazione come «assegnazione» soggetta a registrazione in termine fisso - Illegittimità - Applicazione dell'imposta di registro in termine fisso - Inammissibilità

La restituzione di attività ai soci - per effetto di riduzione del capitale sociale esuberante o di rimborso del sovrapprezzo azionario - non costituisce trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è qualificabile come «assegnazione» soggetta a registrazione in termine fisso, di cui ai punti 1 e 2, lett. d), art. 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Le «assegnazioni» considerate da tali disposizioni sono, infatti, solo quelle che determinano un'attribuzione di ricchezza al socio da parte della società: ipotesi che non si verifica nel caso di deliberata restituzione di capitale esuberante, ossia in eccesso rispetto ai mezzi necessari, per il conseguimento dello scopo sociale, in quanto simile operazione si esaurisca in un mero rimborso di capitale, il cui conferimento sia già stato assoggettato ad imposta di registro.

Svolgimento del processo

Deduce la ricorrente società E. s.p.a. che, a seguito di distinte operazioni di aumento del capitale sociale e di costituzione del fondo sovrapprezzo azioni (3 agosto 1987), di utilizzazione di una parte di tale fondo per la copertura di perdite sociali (30 giugno 1988), di imputazione di altra parte del detto fondo a riserva legale (31 ottobre 1988), di ulteriori aumenti del capitale azionario e di nuovi conferimenti al fondo sovrapprezzo azioni (18 dicembre 1988 e 25 settembre 1989), in data 30 novembre 1990 fu infine deliberata dall'assemblea degli azionisti, in sede di approvazione del bilancio 30 giugno 1990, fra l'altro, la distribuzione ai medesimi di quanto residuava del fondo suddetto, pari a lire 900.000.000.000, subordinatamente all'avvenuta contabilizzazione dell'adeguamento della riserva legale in lire 240.000.000.000.

Il verbale dell'assemblea fu registrato a Milano ed assoggettato dall'ufficio ad imposta proporzionale liquidata in lire 9.000.002.000, in ragione dell'1 per cento della somma distribuita.

Contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso avanzata dalla società, questa propose ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Milano, sostenendo che l'atto doveva essere registrato a tassa fissa, sia che il sovrapprezzo distribuito ai soci fosse qualificato come utile sia che fosse ritenuto elemento patrimoniale, giacché, in ogni caso, non si tratterebbe di «assegnazione», soggetta ad imposta proporzionale per disposizione

dell'art. 4, lett. d), della Tariffa allegata alla legge di registro.

La sentenza in data 18 novembre 1997, con cui la commissione adita accolse il ricorso, avendo qualificato l'operazione come rimborso di capitale risultato eccedente, cui non corrisponderebbe alcuna voce tariffaria specifica, fu poi riformata, su appello dell'ufficio, dalla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza qui impugnata, ritenne l'avvenuta distribuzione del sovrapprezzo una assegnazione ai soci, soggetta ad imposta proporzionale perché rientrante nella previsione tariffaria dell'art. 4, lett. d), n. 2), norma residuale disciplinante tutte le operazioni diverse da quelle contemplate al precedente n. 1).

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, con un solo motivo illustrato da memoria, la società contribuente. L'intimata Amministrazione finanziaria dello Stato non svolge difese in questo giudizio.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso la E. s.p.a. (ora R. s.p.a., come risulta dalla memoria depositata ai sensi, dell'art. 378 del codice di procedura civile) denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro) e dell'art. 4 della Tariffa ad esso allegata.

Sostiene che la distribuzione ai soci del fondo sovrapprezzo azioni non sarebbe soggetta ad imposta proporzionale di registro, perché non corrisponderebbe ad alcuna delle operazioni tassativamente contemplate dalla Tariffa; che, infatti, il termine «assegnazione», utilizzato dall'art. 4, lett. d), della Tariffa medesima, non sarebbe sinonimo di distribuzione di beni ai soci in costanza di attività sociale, ma si riferirebbe solo ad operazioni concomitanti allo scioglimento della società. In ogni caso, secondo giurisprudenza di questa Suprema corte, la restituzione ai soci di quanto conferito da loro stessi al capitale sociale non potrebbe essere considerato «assegnazione», ossia trasferimento di ricchezza, ai fini dell'imposta di registro, bensì reintegrazione di quanto sborsato e già sottoposto a tributo, quindi non tassabile una seconda volta.

La sentenza impugnata - assumendo che l'operazione di distribuzione ai soci del sovrapprezzo azionario deve intendersi contemplata dall'art. 4, lett. d), n. 2), della Tariffa, norma che rende imponibili anche le assegnazioni, come la presente, non soggette ad IVA n. 1) - respinge sia il principale argomento difensivo della contribuente, centrato sulla irreperibilità della fattispecie fra le ipotesi tassativamente assoggettate a tributo, sia la tesi del primo giudicante, impostata sull'estensibilità analogica al caso concreto della disposizione di cui al n. 1) citata, sia, infine, la pretesa di limitare i casi di «assegnazione» tassabile ai tipici negozi restitutori conseguenti alla liquidazione della società.

Aggiunge che l'interpretazione letterale della Tariffa, nei sensi suespressi, prevarrebbe sulla dedotta iniquità di tassare pesantemente una seconda volta, al momento della restituzione, le somme già sottoposte a tributo all'atto del versamento; e che, comunque, l'ipotesi divergerebbe dalla tendenza, emersa anche in sede comunitaria, a favorire l'autofinanziamento delle imprese mediante trasferimento del sovrapprezzo delle azioni al capitale sociale e, quindi, a scoraggiare le manovre restitutorie, che invece lo indeboliscono.

Il Collegio, condividendo quanto la giurisprudenza di questa Suprema corte ha già avuto modo di precisare in materia (Cass. n. 12164/1999), osserva che la restituzione di attività ai soci - per effetto di riduzione del capitale sociale esuberante ovvero di rimborso del sovrapprezzo azionario - non costituisce trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è qualificabile come «assegnazione» ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tariffarie, sopra citate. Le «assegnazioni» considerate dalla lett. d), nn. 1) e 2), dell'art. 4 della Tariffa sono, infatti, soltanto quelle che determinano un'attribuzione di ricchezza al socio da parte della società: ipotesi che non si verifica nel caso di deliberata restituzione di capitale esuberante - ossia in eccesso rispetto ai mezzi necessari per il conseguimento dello scopo sociale - in quanto simile operazione si esaurisca in un mero rimborso di capitale, il cui conferimento sia già stato assoggettato ad imposta di registro.

L'argomento letterale che sorregge le conclusioni della sentenza impugnata - essere la restituzione del sovrapprez-

zo azionario una «assegnazione» soggetta ad imposta di registro - non è, dunque, corretto, anche in considerazione del fatto che l'art. 2431 c.c., nel dettare le condizioni di eseguibilità di tale restituzione, non si esprime in termini di assegnazione, bensì di distribuzione delle relative somme («Le somme ... non possono essere distribuite ...»).

Pertanto, anche restando sul piano dell'interpretazione meramente letterale, deve notarsi la sostanziale differenza lessicale esistente fra «assegnare», che comporta sempre attribuzione di ricchezza, e «distribuire», che, nel caso specifico, consiste nel restituire parte di quanto sborsato, in proporzione alle azioni possedute.

Per conseguenza, non sono applicabili all'operazione in questione le voci della Tariffa (art. 4, lett. d, nn. 1 e 2) concernenti l'assegnazione (attribuzione) di beni o di denaro ai soci.

Questa conclusione elide, evidentemente, anche l'argomento che fa leva sulla presunta *ratio legis* - asseritamente costituita dalla tendenza a favorire, pure con lo strumento fiscale, il passaggio di ricchezza da riserva a capitale, piuttosto che la restituzione ai soci - utilizzato dal giudicante *a quo* per sostenere l'interpretazione letterale sopra disattesa.

Invero, fermo restando che l'aumento di capitale, realizzato mediante incameramento di riserve costituite con sovrapprezzi, è fiscalmente favorito mediante inserimento fra le tassative ipotesi di eccezionale esenzione da imposta proporzionale di registro (Cass. n. 7378/2002) - altrimenti dovuta, sia pure ormai in misura fissa (art. 10, comma 1, lett. c, n. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, lett. a, n. 6) -, da ciò non discende affatto come logica conseguenza che, al contrario, il legislatore abbia inteso colpire la distribuzione dei sovrapprezzi ai soci con più gravosi tributi.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante rigetto dell'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado.

L'interpretazione non agevole delle norme applicate, risultante anche dalla difformità delle pronunzie di merito, ed il mancato svolgimento di difese in cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, suggeriscono di compensare integralmente fra le parti le spese di questo giudizio e di quello di appello.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'ufficio avverso la sentenza di primo grado. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione e di quello di appello.

Registro in misura fissa per la distribuzione fra i soci del fondo sovrapprezzo azioni

di Antonio Montesano

Si conclude la decisione della Suprema Corte, che, nell'affrontare la questione concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, delle operazioni di distribuzione del fondo sovrapprezzo azioni a favore dei soci di società per azioni, ritiene che la restituzione di attività ai soci - per effetto di riduzione del capitale sociale esuberante ovvero di rimborso del sovrapprezzo azionario - non costituisce trasferimento di ricchezza, per cui tale operazione non è qualificabile come «assegnazione» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, lett. d), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

La Corte di cassazione con la sentenza in commento affronta la questione concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, delle operazioni di distribuzione del fondo sovrapprezzo azioni a favore dei soci di società per azioni. In particolare, sulla scia di un precedente intervento della giurisprudenza di legittimità (1), la Suprema Corte osserva che la restituzione di attività ai soci - per effetto di riduzione del capitale sociale esuberante ovvero di rimborso del sovrapprezzo azionario - non costituisce trasferimento di ricchezza; pertanto, tale operazione non è qualificabile come «assegnazione» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, lett. d), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La vicenda controversa

Con distinte operazioni succedutesi lungo il corso di un quadriennio (1987-1990), una società per azioni portava a compimento le operazioni di seguito descritte: aumentava il capitale sociale; costituiva un fondo sovrapprezzo azioni; utilizzava una parte di tale fondo per la copertura di perdite sociali; imputava un'altra parte del medesimo fondo a riserva legale.

Eseguiti altri aumenti del capitale azionario e nuovi conferimenti al fondo sovrapprezzo azioni, l'assemblea degli azionisti deliberava, infine, la distribuzione ai soci di quanto residuava del predetto fondo, subordinatamente all'avvenuta contabilizzazione dell'adeguamento della riserva legale. Il verbale dell'assemblea veniva assoggettato, dal competente ufficio del registro, ad imposta proporzionale nella misura dell'1% della somma distribuita. Contro il silenzio formatosi sulla sua istanza di rimborso, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere registrato a tassa fissa, sia che il sovrapprezzo distribuito ai soci fosse qualificabile come utile, sia che fosse qualificabile come elemento patrimoniale; in ogni caso,

infatti, secondo la contribuente, l'operazione *de qua* non rientra tra le operazioni di «assegnazione ai soci» sottoposte per legge (art. 4, lett. d, citato, nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame) ad imposta proporzionale di registro.

Secondo l'opinione dei primi giudici, che accoglievano il ricorso della società, l'operazione controversa era qualificabile in termini di rimborso di capitale risultato eccedente, cui non corrisponderebbe alcuna voce tariffaria specifica.

La decisione veniva poi riformata dalla Commissione tributaria regionale secondo la quale la distribuzione del sovrapprezzo rappresenta un'assegnazione ai soci, soggetta, come tale, ad imposta proporzionale.

La vicenda approdava così in Cassazione dove veniva pienamente accreditata la tesi della società contribuente.

La tassazione degli atti societari

Preliminarmente, occorre precisare che la disciplina del trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, degli atti societari è affidata alla previsione di quattro articoli del Testo Unico sull'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); e precisamente:

- l'art. 4, che disciplina le operazioni di società ed enti esteri;
- l'art. 50, che detta i criteri di individuazione della base imponibile;
- l'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, che fissa le aliquote di imposta applicabili alle varie fattispecie;
- l'art. 9 della Tabella, che sancisce espressamente l'esenzione dall'obbligo della registrazione per gli atti societari diversi da quelli indicati nell'art. 4 della Tariffa, Parte prima, così regolamentando il principio della tassatività dell'elencazione ivi contenuta.

È bene ricordare che l'art. 10, comma 1, lett. a), della Legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) ha completamente ridisegnato il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, degli atti societari nonché di quelli degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

In particolare, una serie di modifiche apportate alla disposizione tariffaria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge di registro, ha segnato il passaggio da una tassazione proporzionale con aliquota dell'1% ad un'impo-

Antonio Montesano, Notaio in Paola

Nota:

(1) Cass., 29 ottobre 1999, n. 12164, in Banca Dati BIG, IPSOA.

sizione in misura fissa (euro 168,00) per tutti gli atti ivi indicati.

In tal modo, mentre sono rimaste immutate le imposte dovute per i conferimenti di beni immobili e di unità da diporto, è stata variata l'imposta dovuta per i conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili nonché per gli aumenti di capitale derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o passaggio di riserve. La stessa riduzione di imposta (dall'1% alla tassa fissa) è stata prevista per le regolarizzazioni di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda, per le operazioni di società o enti esteri individuate dall'art. 4 del D.P.R. n. 131/1986, nonché per gli atti dei gruppi europei di interesse economico (2).

Le predette modifiche hanno comportato la sostituzione dell'art. 50 del citato decreto in seguito alla quale il nuovo sistema impositivo, prevedendo l'imposta in misura fissa per i conferimenti effettuati in contanti o con l'apporto di beni mobili, non necessita più di individuare la base imponibile se non per i conferimenti di immobili o diritti reali immobiliari (3).

Le assegnazioni a favore dei soci e la distribuzione del fondo sovrapprezzo azioni: criteri discretivi

Com'è noto, l'assegnazione configura un'operazione di segno inverso rispetto al conferimento di beni in società. In estrema sintesi, si ricorda che i conferimenti rappresentano le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano; essi sono funzionalmente diretti a dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa: «col conferimento ciascun socio destina stabilmente (per la durata della società) parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa» (4).

Tralasciando di addentrarsi nei meandri della problematica concernente la natura giuridica delle assegnazioni dei beni sociali (5), è qui sufficiente evidenziare che queste si sostanziano in un'operazione - normalmente correlata ad attività concomitanti allo scioglimento della società - consistente nel passaggio di beni dal patrimonio sociale a quello personale del singolo socio.

Diversa la natura sostanziale del fondo sovrapprezzo azioni che si concreta in una speciale riserva, parzialmente indisponibile, costituita dalle somme riscosse dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale. Tali somme, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, per espressa previsione legislativa (art. 2431 c.c.), non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Secondo autorevole dottrina, la ragione del divieto va ricercata nella circostanza che «il sovrapprezzo delle azioni è di regola dovuto alle riserve accumulate dalla società, e quindi la distribuzione di esso equivale, in sostanza, a una distribuzione indiretta delle riserve stesse. Senonché, la legge non distingue quale parte del sovrapprezzo sia da attribuire alla riserva legale, e quindi sia in-

disponibile, e quale invece alle riserve statutarie, e blocca in ogni caso il sovrapprezzo per la riserva legale, per cui in definitiva viene ad aumentare la misura dell'accantonamento a riserva legale. D'altro canto, una volta che questa abbia raggiunto il limite legale, l'eccedenza diventa distribuibile» (6).

La tassazione delle assegnazioni di beni dalla società ai soci

Con riguardo al regime tributario degli atti di assegnazione, la regola generale può scomporsi nelle due seguenti proposizioni: se si tratta di assegnazione di beni soggette ad IVA, si applica l'imposta di registro in misura fissa; in tutte le altre ipotesi, trova applicazione l'imposta di registro con le stesse aliquote previste per i conferimenti effettuati dai soci in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale (7).

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria per il 2000, alle quali si è precedentemente accennato, la maggior parte delle assegnazioni, anche se assoggettate a registro, scontano l'imposta in misura fissa.

Per quanto concerne l'assoggettabilità ad IVA di alcune ipotesi di assegnazione dei beni ai soci, occorre inoltre ricordare che esse rientrano tra le «operazioni assimilate» alle cessioni di beni dall'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale contiene un'elencazione tassativa di atti, fatti ed operazioni che, pur avendo i requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 2,

Note:

(2) Cfr., Ianniello e Motesano, *Imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale*, Milano, 2005, pag. 271.

(3) Per tale ragione, il novellato testo del citato articolo stabilisce adesso espressamente che: «per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari», l'imponibile si determina prendendo a base il valore degli immobili e detraendo le passività e gli oneri accollati alle società nonché le spese e gli oneri derivanti dalla costituzione o dall'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2% fino a lire 200 milioni (euro 103.291,38) e dell'1% oltre tale cifra e fino a lire 1 miliardo (euro 516.546,90).

Ovviamente, le passività, le spese e gli oneri il cui ammontare può essere detratto dal valore dichiarato sono solo quelli relativi ai beni immobili conferiti in quanto, con le modifiche apportate all'art. 4 della tariffa, per i conferimenti di beni diversi dagli immobili, è stabilita l'applicazione dell'imposta in misura fissa». Cfr. Ianniello e Motesano, *op. cit.*, pag. 271-272.

(4) Testualmente, G. F. Campobasso, *Diritto Commerciale II*, «Diritto delle Società», Padova, 1999, pag. 6.

(5) Per un'approfondita disamina dell'argomento, si veda C. Scozzoli, «Scioglimento di S.n.c., assegnazione di immobile e comunione legale», che commenta la sentenza della Corte di cassazione 8 maggio 1996, n. 4273, in *Notariato* n. 1/1997, pag. 27.

(6) F. Ferrara jr.- F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1995, pag. 665.

Secondo G. F. Campobasso, *op. cit.*, pag. 439, il fondo sovrapprezzo azioni, non essendo costituito con accantonamento di utili da esercizio, configura una vera e propria «riserva da capitale».

(7) Come si è detto, infatti, l'assegnazione costituisce un'operazione di segno inverso rispetto al conferimento.

vengono equiparati - esclusivamente ai fini IVA - alle cessioni di beni.

L'assimilazione operata dal legislatore fiscale trova la sua giustificazione nella considerazione che le operazioni previste possono rientrare nel campo di applicazione dell'IVA in quanto esse, pur non essendo cessioni di beni in senso stretto, determinano «il trasferimento del potere di disporre della cosa come proprietari» (8).

La necessità da parte del legislatore di comprendere nell'ambito delle operazioni imponibili anche questi atti è, infatti, determinata dall'esigenza di evitare che taluni beni possano giungere sul mercato senza avere subito imposizione o per via della detrazione effettuata in sede di acquisto o per non essere stati assoggettati all'imposta al momento del loro passaggio al destinatario.

Con specifico riguardo alle assegnazioni effettuate dalla società a favore dei soci, è stato rilevato che la disposizione sarebbe diretta ad eliminare il pericolo di evasione che si verificherebbe «per l'effetto del conferimento in una società o ente di un determinato bene» (operazione esclusa dall'IVA) e della successiva assegnazione dello stesso bene ad altri soci (9).

L'applicabilità della disciplina fiscale sulle assegnazioni alle operazioni di distribuzione del fondo sovrapprezzo azioni

Mentre il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, delle assegnazioni di beni dalla società ai soci, come si è visto, è positivamente disciplinato, il legislatore, invece, tace in ordine alla disciplina fiscale delle operazioni di distribuzione ai soci della parte disponibile del fondo sovrapprezzo azioni.

In questa situazione di incertezza, gli uffici finanziari hanno intrapreso la strada dell'estensibilità analogica alle operazioni in oggetto delle norme che regolano l'imposizione indiretta delle assegnazioni.

Più precisamente, si è tentato di ricondurre una siffatta operazione nell'ambito applicativo della disposizione tariffaria di cui all'art. 4, lett. d), punto 2, del D.P.R. n. 131/1986, norma residuale disciplinante tutte le operazioni diverse da quelle contemplate al precedente punto 1.

A sostegno di questa tesi, è stato precisato che l'interpretazione letterale della tariffa prevarrebbe, in sostanza, sulla necessità di evitare l'iniustizia consistente nel tassare una seconda volta (vale a dire al momento della restituzione) somme già sottoposte a tributo all'atto del versamento.

Inoltre - è stato aggiunto - «una diversa ipotesi divergerebbe dalla tendenza, emersa anche in sede comunitaria, a favorire l'autofinanziamento delle imprese mediante trasferimento del sovrapprezzo azionario al capitale sociale (10) e, quindi, a scoraggiare le manovre restitutorie che invece lo indeboliscono» (11).

L'orientamento della Corte di cassazione

Argomenti, questi, tutti confutati dalla giurisprudenza di

legittimità, secondo la quale le «assegnazioni» previste dalle disposizioni tariffarie sopra citate sono soltanto quelle che determinano un'attribuzione di ricchezza al socio da parte della società. Per converso, non possono essere annoverate tra le assegnazioni in senso stretto, tutte quelle operazioni nelle quali non si ravvisa trasferimento di ricchezza. Sicché, deve escludersi che vi sia assegnazione nel caso di deliberata restituzione di capitale esuberante ovvero di rimborso del sovrapprezzo azionario, laddove queste operazioni si esauriscano in un mero rimborso di capitale, il cui conferimento sia già stato assoggettato ad imposta di registro (12).

Con riguardo all'interpretazione letterale proposta dai sostenitori dell'opposta tesi, la Corte di cassazione, nella sentenza in commento, muovendo dalla lettera dell'art. 2431 del codice civile su riferito, precisa che, «anche restando sul piano dell'interpretazione meramente letterale, deve notarsi la sostanziale differenza lessicale esistente tra «assegnare», che comporta sempre attribuzione di ricchezza, e «distribuire» che, nel caso specifico, consiste nel restituire parte di quanto sborsato».

Infine, con riguardo alla presunta *ratio legis* «costituita dalla tendenza a favorire, pure con lo strumento fiscale, il passaggio di ricchezza da riserva a capitale, piuttosto che la restituzione ai soci», i Supremi giudici, osservano che «fermo restando che l'aumento di capitale, realizzato mediante incameramento di riserve costituite con so-

Note:

(8) È, quest'ultimo, il principio cardine dell'imposizione disposto dall'art. 5, Par. 1, della II Direttiva CEE.

(9) In questi termini, Ianniello e Montesano, *op. cit.*, pag. 288 - 289.

(10) L'art. 4, lett. a), punto 6, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (nella formulazione applicabile al caso di specie) sottoponeva ad imposta di registro in misura proporzionale (1%) le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio sociale mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve «diverse da quelle costituite con sovrapprezzi ...» le quali ultime erano, pertanto, assoggettate ad imposta di registro in misura fissa.

(11) Si veda nota 10.

(12) Oltre la sentenza in commento, si veda Cass., 29 ottobre 1999, n. 12164, *cit.*, concernente una fattispecie avente ad oggetto il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, del rimborso ai soci di somme di denaro a seguito di riduzione del capitale sociale per esubero. In questa sentenza, la Corte di cassazione precisa che: «La delibera di riduzione del capitale sociale per esubero, con rimborso ai soci di somme di danaro proporzionali alle quote di ognuno, non costituisce assegnazione, non verificandosi in tal caso trasferimento di ricchezza, e, pertanto, non è assoggettabile all'imposta proporzionale di registro nella misura dell'1%, di cui all'art. 4, lett. d), della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131». La riduzione di capitale esuberante, infatti, «presuppone che il capitale sia in eccesso rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale. ... Già le modalità con le quali si provvede a riduzione del capitale sociale in esubero, che può avvenire con la mera liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, dimostra che la fattispecie può verificarsi pure in assenza di spostamento di ricchezza e senza attribuzioni di beni e con esclusione di qualsiasi fattispecie sia pure astrattamente configurabile come assegnazione ... Il rimborso di una parte dei conferimenti effettuati ovvero la liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, non è attribuzione di ricchezza ma mera reintegrazione di esborsi effettuati oppure esclusione di uno spostamento di danaro dal socio alla società».

vrapprezzi, è fiscalmente favorito mediante inserimento fra le tassative ipotesi di eccezionale esenzione da imposta proporzionale di registro (13) - altrimenti dovuta, sia pure ormai in misura fissa (14), ai sensi dell'art. 4, lett. a), punto 6, della Tariffa, - da ciò non discende affatto come logica conseguenza che, al contrario, il legislatore abbia inteso colpire la distribuzione dei sovrapprezzi ai soci con più gravosi tributi».

Considerazioni conclusive

In conclusione, secondo la Corte di cassazione, mentre le «assegnazioni» determinano un'attribuzione di ricchezza a favore del socio da parte della società, con effetto, per così dire, incrementativo del patrimonio personale di quest'ultimo, ciò non si verifica nell'ipotesi della distribuzione di una parte del fondo sovrapprezzo azioni; in tale ultimo caso, infatti, la società si limita a «restituire» ai soci parte di quanto da loro in precedenza sborsato, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute. In altri termini, l'operazione *de qua* produce un effetto parzialmente restitutorio diretto a riportare (in parte) il patrimonio del socio alla sua originaria consistenza.

L'operazione descritta, non corrispondendo ad alcuna voce tariffaria, rientrerebbe nella categoria residuale de-

gli atti per i quali, ai sensi dell'art. 9 della Tabella, non vi è obbligo di registrazione neanche in caso d'uso. Tuttavia, se presentati per la registrazione, detti atti scontano l'imposta in misura fissa (art. 7 del D.P.R. n. 131/1986).

Note:

(13) Cfr. Cass., 20 maggio 2002, n. 7378, in *Giur. imposte* 2002, II, pag. 918, secondo la quale: «in tema di imposta di registro, l'art. 4, lett. a), n. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, (nel testo applicabile nella fattispecie *ratione temporis*), nel porre la regola generale secondo la quale è assoggettato all'imposta proporzionale di registro dell'1% l'aumento di capitale delle società di qualunque tipo, attuato «mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve», pone un'eccezione a tale regola, escludendo dalla imposizione, con elencazione tassativa, gli aumenti di capitale realizzati mediante passaggi a capitale di riserve «costituite con sovrapprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e di quelle «iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria», in quanto tali riserve sono prese in considerazione dalla legge, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, nel momento della loro costituzione. (Alla stregua di questo principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di accoglimento di un ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione in ordine ad una istanza di rimborso di imposta di registro corrisposta - invece - a fronte di un aumento di capitale meramente figurativo).

(14) Cfr. l'art. 10, comma 1, lett. c), n. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria per il 2000).

LIBRI

Guida alla tassazione degli immobili

Eutekne

La guida alla tassazione degli immobili offre in maniera **chiara, schematica e completa** ai contribuenti privati, ai professionisti e alle imprese, tutte le risposte in merito alla **fiscaltà immobiliare**, fornendo una panoramica completa di tutti gli ambiti impositivi in cui si articola la disciplina fiscale legata agli immobili:

- imposte dirette;
- IVA;
- imposta di registro;
- Imposte ipotecaria e catastale;
- ICI.

Il volume recepisce le novità introdotte dalla **Manovra Finanziaria 2006** che si è occupata della materia con importanti disposizioni, ulteriormente **aggiornate con le disposizioni del D.L. n. 223/2006** convertito in **legge n. 248/2006**.

Il **taglio operativo**, il supporto di **tabelle, esempi e prospetti** rappresentano un valido ausilio per una rapida ed efficace consultazione.

A chiusura della trattazione è stata inoltre inserita tutta la **modulistica da utilizzare** ai fini dell'applicazione dei vari tributi.

**Collana Percorsi Operativi
Fisco & Contabilità – I edizione
IPSOA 2006 – € 50,00**

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
www.ipsoa.it/servizioclienti
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
Tel. 02.82476794 – Fax 02.82476403
- **Agente Ipsoa di zona**
www.ipsoa.it/agenzie
- **www.ipsoa.it**